

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta:

« Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (1330) (D'iniziativa dei deputati Simonacci; de Meo ed altri; Bologna ed altri; Catella; Boffardi Ines ed altri; Galloni; Manco; Felici e Lobianco; Felici e Lobianco; Belluscio; De Lorenzo Giovanni ed altri; Poli; Savoldi e Balzamo; Savoldi e Balzamo; Giomo ed altri; Felici; Menicacci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Norme riguardanti lo stato di avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza e di assistenza degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle Forze armate trattenuti in servizio » (298) (D'iniziativa dei senatori Pelizzo e Coella);

« Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate trattenuti

in servizio » (555) (D'iniziativa del senatore Bonaldi);

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1330, con assorbimento dei disegni di legge nn. 298 e 555:

PRESIDENTE	Pag. 310, 312, 313 e <i>passim</i>
BALBO	327
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa	312, 316, 317 e <i>passim</i>
BURTULO, relatore alla Commissione	310, 315 316 e <i>passim</i>
DE ZAN	314, 333
MONTINI	316, 334, 335 e <i>passim</i>
PELIZZO	317, 320, 334
PIRASTU	312, 317, 320 e <i>passim</i>
ROSATI	312, 315, 335
SIGNORI	312, 317
SPORA	313
TANUCCI NANNINI	315
VENANZETTI	316

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo » (1330), d'iniziativa dei deputati Simonacci; de Meo ed altri; Bologna ed altri; Catella; Boffardi Ines ed altri; Galloni; Manco; Felici e Lobianco; Felici e Lobianco; Belluscio; De Lorenzo Giovanni ed altri; Poli; Savoldi e Balzamo; Savoldi e Balzamo; Giomo ed altri; Felici; Menicacci ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Norme riguardanti lo stato di avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza e di assistenza degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle Forze armate trattenuti in servizio » (298), d'iniziativa dei senatori Pelizzo e Colella;

« Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate trattenuti in servizio » (555), d'iniziativa del senatore Bonaldi;

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1330, con assorbimento dei disegni di legge nn. 298 e 555

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo », d'iniziativa dei deputati Simonacci; de Meo, Bressani, Santuz, Fioret; Bologna, Buffone, Canestrari, Villa, Lucchesi; Catella; Boffardi Ines, Marchetti, Vaghi, Sangalli, Sisto, Vecchiarelli, Girardin, Giordano, Balasso, Traverso; Galloni, Manco; Felici e Lobianco; Felici e Lobianco; Belluscio; De Lorenzo Giovanni, Niccolai Giuseppe, Rauti, Saccucci; Poli; Savoldi e Balza-

mo; Savoldi e Balzamo; Giomo, Quilleri, Gerolimetto, Serrentino; Felici; Menicacci, Niccolai Giuseppe, De Lorenzo Giovanni, Saccucci, già approvato dalla Camera dei deputati: « Norme riguardanti lo stato di avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza e di assistenza degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle Forze armate trattenuti in servizio », d'iniziativa dei senatori Pelizzo e Colella; « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate trattenuti in servizio », d'iniziativa del senatore Bonaldi.

Come certamente i colleghi ricorderanno, abbiamo sospeso ieri la discussione sia di fronte al parere espresso dalla 1^a Commissione, che così com'era stilato poteva addirittura porre problemi di ordine ostativo al seguito dell'*iter* del disegno di legge n. 1330, sia di fronte ad un preannunciato intervento del Governo in ordine ad alcuni punti del disegno di legge, che noi per altro avremo occasione di esaminare nel corso di questa seduta.

Desidero ora comunicare, per quanto riguarda il parere della 1^a Commissione, che ho provveduto a prendere contatti con il Presidente di quella Commissione, inviandogli una esplicita richiesta di riesame del parere stesso. Sarei dell'avviso, pertanto, che la Commissione completi l'esame degli articoli. Se nel frattempo il parere della 1^a Commissione ci perverrà in senso soddisfacente, tanto meglio; in caso contrario, potremo tenere sospeso il voto sui due articoli, oggetto del parere della 1^a Commissione, e potremo fermarci al momento del voto finale per chiarire l'atteggiamento di tale Commissione al riguardo.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dato che siamo in fase di chiusura della discussione generale, dirò poche parole di risposta a coloro che sono intervenuti.

C'è stata una concordanza unanime sulla sostanziale bontà del provvedimento, sulla necessità di provvedere a rendere giustizia

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

a questa categoria di ufficiali e di sottufficiali e, nello stesso tempo, è stata accentuata da tutti l'urgenza del provvedimento, urgenza che consiglia anche di rimanere nell'ambito della sede deliberante, cercando di evitare quegli emendamenti che, pur motivati da ragioni di sostanziale equità, comportando maggiori spese richiederebbero un nuovo parere della Commissione bilancio. Ora, tenuto conto della difficoltà di avere l'autorizzazione a maggiori spese in questo momento, e forse consigliabile tramutare questi emendamenti in ordini del giorno ed eventualmente affrontare taluni problemi particolari con autonome proposte di legge, oppure tenerli in evidenza per inserirli in altri provvedimenti che non abbiano quel carattere di urgenza e addirittura di impellenza che ha il presente disegno di legge. Nello stesso tempo, poichè vi sono alcuni punti essenziali che non potremmo facilmente correggere con provvedimenti diversi, ma che occorrerà modificare senza alcun indugio perchè il provvedimento determinerebbe altrimenti, a breve termine, in particolare per le promozioni, delle gravi disparità di trattamento, ponendo in una posizione di ingiusto privilegio gli ufficiali di complemento rispetto agli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico, preannuncio che presenterò un ordine del giorno di impegno al Governo a trattenerne in servizio gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento e della riserva di complemento, fino all'approvazione definitiva di questo disegno di legge.

Dopo aver sottolineato l'unanimità sostanziale di tutti i Gruppi sul provvedimento e sulla relazione da me svolta, non ritengo sia necessario che io dia una risposta particolareggiata a ciascun collega. Desidero solo fare una precisazione al senatore Spora: è esatto che ci sono dei problemi che devono essere riveduti per quel che riguarda il ruolo speciale unico e che una condizione di minor favore che facessimo oggi agli ufficiali di complemento non avrebbe alcun riflesso immediato su quelli del ruolo speciale unico, cioè non correggerebbe alcuna delle storture di cui esso soffre; c'è però una situazione della quale dobbiamo tenere conto e

cioè che noi difficilmente potremo portare le condizioni del ruolo speciale unico, dal punto di vista della permanenza nei gradi e della promovibilità, a quelle del ruolo normale, perchè una certa differenziazione deve sempre rimanere. Se, dunque, noi condizioniamo la promovibilità degli ufficiali di complemento solo in riferimento alla situazione del ruolo normale e non anche a quella del ruolo speciale, ci mettiamo nella condizione di non poter mai sanare questa situazione in futuro, a meno che non si provveda con uno specifico provvedimento, il che sarebbe grave perchè alcuni del complemento li avremmo promossi immediatamente riportandoli al ruolo normale e domani, correggendo, dovremmo fare altre promozioni senza toccare quelle già avvenute, creando quindi confusione nello stesso ruolo del complemento. D'altra parte — ce ne ha dato assicurazione lo stesso Sottosegretario di Stato — nel testo concordato dal comitato ristretto della Camera dei deputati c'era anche la modifica delle norme relative agli articoli 114 e 115, cioè il condizionamento della promovibilità alla situazione del ruolo speciale unico, ma tale modifica non è stata più mantenuta nella fase finale dell'approvazione da parte della Commissione competente. Del resto, su questo punto sembra che neanche gli interessati abbiano mosso obiezioni.

Ritengo inutile, ripeto, illustrare ora il contenuto dei singoli articoli; esamineremo gli eventuali emendamenti che dovessero essere presentati.

Anche per sgombrare il terreno da qualsiasi remora, do lettura dell'ordine del giorno che intendo proporre:

« La Commissione difesa del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1330, regolante la posizione degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento,

impegna il Governo a trattenerne in servizio tutti gli ufficiali ed i sottufficiali di complemento attualmente in servizio, fino alla approvazione definitiva del provvedimento stesso ».

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno acquista un particolare significato nell'ipotesi, ancora non certa ma che potrebbe verificarsi, che il disegno di legge debba tornare alla Camera dei deputati per eventuali emendamenti che il Senato dovesse apportare. L'ordine del giorno vuole eliminare le preoccupazioni della categoria interessata, che potrebbe essere danneggiata da un ritardo nell'approvazione del provvedimento.

BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Lo posso accogliere come impegno. Debbo però aggiungere, per dovere di coscienza, che è urgente l'approvazione del disegno di legge, tanto è vero che, per evitare la *vacatio legis*, propongo un emendamento inteso a far sì che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Governo, quindi, può dare al riguardo assicurazioni nella maniera più piena per quanto riguarda gli ufficiali inferiori, perchè con la legge di bilancio abbiamo la possibilità di assumere in servizio ufficiali inferiori. L'impegno del Governo in tal senso è assoluto, ed il Ministro mi ha fatto in proposito una dichiarazione esplicita; ma dobbiamo altresì prospettare il caso di quegli ufficiali che vengono promossi al grado di maggiore, per cui occorre la registrazione del rispettivo decreto presso la Corte dei conti. Tale registrazione comporta, in definitiva, l'attuazione della norma che prescrive il collocamento in quiescenza dell'ufficiale al compimento dei 19 anni, 6 mesi e un giorno. Di qui l'urgenza avvertita dagli interessati per la definitiva approvazione del provvedimento.

SIGNORI. Comprendo perfettamente il senso dell'ordine del giorno preannunciato dal senatore Burtulo, che cerca di tamponare, diciamo così, la situazione nell'eventualità di un ritardo della definitiva approvazione del disegno di legge. Anche le assicurazioni del Governo hanno lo stesso fine; nonostante questo, però, mi permetto di insistere sull'opportunità di fare quanto è possibile per giungere all'approvazione del provvedimento entro i termini che ci siamo assegnati,

cosa che eviterebbe il sorgere di contestazioni o di interpretazioni difformi.

Non si tratta, signor Presidente, di mancanza di fiducia verso il Governo e verso lo stesso Ministro della difesa; ma sappiamo bene come vanno queste cose: agli ordini del giorno seguono le discussioni, le interpretazioni e tutta una serie di stracchiamenti. Sarei insomma più tranquillo se riuscissimo ad approvare il disegno di legge senza doverlo rinviare alla Camera dei deputati, anche perchè certe difficoltà piuttosto serie credo che saranno inevitabili, a di là della buona volontà dell'onorevole Sottosegretario e del Ministro della difesa.

ROSATI. Desideravo dire press'a poco quello che ha già detto il collega Signori. Non sono contrario all'ordine del giorno, però qui si tratta di una manifestazione di volontà politica. L'ordine del giorno può avere il suo valore ed anche l'assicurazione che ci da l'onorevole Buffone a nome del Ministro ritengo abbia la sua rilevanza; da un punto di vista giuridico, per altro, non so fino a che punto questo impegno del Governo potrebbe avere concreta attuazione. Credo, invece, che debba esserci da parte del Senato e della Camera dei deputati l'impegno di approvare il disegno di legge immediatamente. Manca poco più di un mese alla scadezza dei termini; se esiste veramente una volontà politica favorevole da parte di tutti i Gruppi, non vedo il motivo per cui il disegno di legge non possa essere approvato in tempo utile. Anche perchè, come ha detto il senatore Signori, potrebbero esserci delle difficoltà di carattere giuridico che impedirebbero di fare tutto quello che il Governo avrebbe intenzione di fare e di cui ci ha dato assicurazioni l'onorevole Buffone.

PIRASTU. Come nei romanzi francesi dell'800 vorrei fare un passo indietro per farne tre in avanti.

Mi pare che siamo tutti d'accordo nel ritenere che l'ordine del giorno è importante (e con tutta onestà l'onorevole Buffone lo ha precisato), ma non tale da poter evitare il pericolo adombrato, almeno per una parte degli ufficiali interessati al provvedimento.

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

Il problema al quale si ritorna, quindi, è quello dell'urgente approvazione del disegno di legge. Io avrei finito, se non avessi una proposta da fare, quella cioè di sforzarci ad approvare il disegno di legge in questa seduta. Ciò è possibile se ci perviene il nuovo parere richiesto alla 1^a Commissione, ma è possibile anche se tale parere non ci perviene stamane, perchè il parere che ci ha già trasmesso la predetta Commissione non è esplicitamente ostativo all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Pirastu, io sono abbastanza ottimista, nel senso che ritengo di riuscire ad ottenere il parere pienamente favorevole della 1^a Commissione. E sono intenzionato anch'io ad arrivare alla conclusione nella giornata di oggi, nella stessa mattinata o nel pomeriggio, se fosse necessario.

SPORA. Concordo anch'io sull'urgenza di approvazione del disegno di legge e sono dell'avviso che possiamo approvarlo così com'è, senza alcuna modifica in riferimento alla posizione del ruolo speciale. Gli ufficiali del ruolo speciale hanno diritto ad una nuova sistemazione organica: inserendo in questo testo una norma concernente il ruolo speciale, daremmo quasi l'impressione di volere ulteriormente allontanare il problema, che invece deve essere affrontato celermente con apposito strumento legislativo. Perchè il motivo dell'agitazione degli ufficiali del ruolo speciale non è soltanto collegato a questa piccola garanzia della promozione che vorremmo dare e che non modificherebbe la loro situazione; un ritocco in questo senso, ripeto, non solo non darebbe loro alcun vantaggio, ma potrebbe fornire l'occasione di una discussione più ampia, ritardando, quindi, l'iter del provvedimento. Sarei dell'avviso, piuttosto, di sollecitare il Governo a presentare un apposito disegno di legge organico che metta gli ufficiali del ruolo speciale in quella certa posizione cui gli stessi hanno diritto; perchè abbiamo al giorno d'oggi ufficiali del ruolo speciale che sono capitani e ufficiali di complemento, di pari anzianità, che sono maggiori o tenenti colonnelli.

Riterrei, perciò, inutile, anzi pericoloso ritoccare questo punto. E non riterrei neppure opportuno rivedere quello che può valutarsi un errore di trattamento tra ufficiali e sottufficiali; anche qui inviterei, semmai, il Governo a predisporre sollecitamente un provvedimento che estenda determinate norme ai sottufficiali. Ma se volessimo introdurre un emendamento a questo proposito, potremmo anche farlo, perchè si tratterebbe di una correzione di forma che, non investendo questioni di fondo, non dovrebbe incontrare difficoltà presso la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1330, di cui do lettura:

Art. 1.

Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo articolo 17 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego, disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

(E approvato).

Art. 2.

Gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, vincolati alle ferme volontarie di cui agli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, alla legge 21 maggio 1960, n. 556, e alla legge 21 febbraio 1963, n. 249, al termine delle ferme stesse, permangono in servizio, a domanda, nella posizione di trattenuti, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente. Se nel servizio permanente vi siano ruoli normali e ruoli speciali si applicano i limiti di età dei ruoli normali.

Agli ufficiali ammessi al trattenimento in servizio di cui al primo comma del presente articolo non vengono corrisposti i premi previsti dalle leggi citate nello stesso comma.

Gli ufficiali di complemento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato le ferme volontarie di cui al precedente primo comma, possono chiedere, entro novanta giorni dalla suddetta data, sempre che conservino i requisiti prescritti, l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui allo stesso comma. Ove ammessi al trattenimento in servizio, detti ufficiali debbono versare all'erario i premi di fine ferma eventualmente riscossi e, qualora già collocati in congedo, sono richiamati in servizio.

(E approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e i cappellani militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quattro anni sei mesi e un giorno di effettivo servizio, escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva per l'esercito e l'aeronautica, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti e conservino i requisiti prescritti, permangono in servizio, a domanda, in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 2 e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Analogamente permangono in servizio, a domanda, fino ai limiti di età indicati nell'articolo 2 gli ufficiali di complemento richiamati d'autorità ai sensi dell'articolo 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di richiamo e che alla predetta data siano tuttora in servizio.

Agli ufficiali della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo

2, si applicano i benefici previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 11, 13, 24, 25 e 26 della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno a firma dei senatori De Zan, Santonastaso e Rosa e l'altro a firma del senatore Tanucci Nannini, che comporterebbero inevitabilmente la loro trasmissione, per la richiesta del parere, alla 5^a Commissione. Tali emendamenti, sostanzialmente identici, sarebbero intesi ad aggiungere un comma, che disporrebbe che agli ufficiali della riserva di complemento, che abbiano conseguito il diritto alla pensione e che siano stati collocati in congedo in data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 371, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del provvedimento in discussione.

Lascio ovviamente liberi i proponenti di decidere se, contrariamente alla volontà espressa da tutta la Commissione di procedere celermente, dobbiamo fermarci di fronte a questo ostacolo procedurale o se ritengono preferibile invece ritirare i predetti emendamenti per trasformarli in appositi ordini del giorno.

D E Z A N . L'emendamento proposto riparerebbe una palese ingiustizia che emerge dal testo del disegno di legge. Mi rendo conto che ogni disegno di legge che affronta un problema così vasto lascia sempre degli spazi vuoti, ma questo disegno di legge veramente sorprende.

Sappiamo che vi sono numerosi ufficiali i quali attendevano da anni un provvedimento organico che risolvesse i problemi lasciati insoluti dalla legge n. 371. Ebbene, proprio per le decurtazioni subite dal bilancio della Difesa, parecchi di loro sono stati collocati in congedo alla data del 31 dicembre 1972. La ragione dell'emendamento proposto è pertanto evidente: noi chiediamo che le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 siano estese anche agli ufficiali della riserva di complemento che abbiano conseguito la pensione e che siano stati congedati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 371.

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

Fatte queste precisazioni, è evidente che non possiamo non prendere atto dell'invito del Presidente ed anche della volontà espressa dalla Commissione nel corso di questa discussione. Mi rendo inoltre conto che questo emendamento potrebbe aprire la stura ad altre richieste consimili, ma forse il problema potrebbe essere risolto parzialmente sostituendo l'emendamento (che pertanto dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare) con un ordine del giorno che impegni il Governo, confidando ovviamente nell'impegno effettivo del Governo ed anche in una dichiarata volontà politica, che qui dovrebbe essere espressa, ad affrontare questo problema senza dilazioni, perchè se perpetuassimo questa forma di sperequazione verremmo meno ad un preciso dovere, che abbiamo assunto e che intendiamo mantenere nei riguardi di una benemerita categoria.

TANUCCI NANNINI. Dovrei ripetere quanto ha già detto il collega che mi ha preceduto. Considero questa omissione un errore di chi ha stilato il progetto di legge che stiamo esaminando. Sono, comunque, perfettamente d'accordo che bisogna varare subito il disegno di legge e mi rimetto, pertanto, al Governo perchè provveda con particolare generosità nei confronti di questi ufficiali (si tratta di ufficiali che forse hanno maggiore diritto degli altri a che si provveda nei loro confronti), presentando direttamente un apposito disegno di legge. Non insisto, dunque, sull'emendamento perchè non vorrei che fosse ritardata l'approvazione del disegno di legge per provvedere ad un limitato numero di persone; ma non è neanche giusto che si favorisca la gran parte e che si dimentichi una piccola parte.

ROSATI. Concordo perfettamente con quanto ha detto il senatore De Zan. Volevo presentare anch'io un emendamento in tal senso, ma non l'ho fatto perchè avrebbe comportato un onere finanziario ed avrebbe quindi ritardato l'iter del disegno di legge. Ritengo, però, che dovrà essere compiuto questo atto di giustizia nei confronti di questi ufficiali della riserva i quali, per le esigenze del

bilancio della Difesa, sono stati quasi tutti collocati in congedo al 31 dicembre 1972, perdendo in tal modo non solo i benefici previsti dalla legge n. 336, nonostante la loro messa in congedo sia avvenuta dopo l'emanazione di quella legge, ma anche i benefici contemplati dall'articolo 2 del disegno di legge in discussione.

Poichè comprendo l'impossibilità, per le ragioni esposte, di approvare in questa sede un emendamento in tal senso, concordo sulla votazione di un ordine del giorno che riaffermi l'esigenza di questa riparazione mediante la presentazione di un apposito disegno di legge da parte del Governo o anche da parte nostra.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'estensione alla categoria degli ufficiali di complemento dei benefici previsti dalla nota legge n. 336, quando si provvederà in tal senso bisognerà necessariamente rivedere anche tutte le posizioni degli ufficiali di complemento collocati in congedo prima dell'attuale provvedimento, ma dopo l'entrata in vigore della citata legge numero 336. Tale estensione dovrà riguardare anche una parte degli ufficiali provenienti dai cosiddetti territori inaccessibili. Infatti, c'è stata una evidente contraddizione giuridica: da un lato si assicurava la possibilità di rimanere in servizio fino al 65° anno di età e dall'altra non è mai stato, pur essendo nelle possibilità del Governo, emanato un decreto per considerare questa come una categoria speciale avente diritto all'indennità di buonuscita ed a tutti i benefici dati ai dipendenti dello Stato con un rapporto continuativo di impiego.

Non si tratta, quindi, soltanto di ragioni di equità; credo che vi siano anche ragioni di diritto, perchè estendendo ad una categoria il godimento dei benefici di una legge dovrebbero godere tutti gli appartenenti alla categoria stessa dopo l'entrata in vigore di quella legge.

Sostanzialmente, quindi, sarei pienamente favorevole al contenuto degli emendamenti; mi rendo conto, per altro, della situazione di fatto, perchè è chiaro che essi comportano

una modifica dell'onere finanziario, con la conseguente esigenza del loro invio, per il parere, alla Commissione bilancio; parere che forse in questo momento potrebbe essere negativo o che quanto meno ci metterebbe nella condizione di dover prendere del tempo e forse di rimettere il disegno di legge all'esame dell'Assemblea. Per queste considerazioni sono favorevole ad un ordine del giorno che impegni il Governo nel senso degli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . I senatori Venanzetti e Santonastaso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1330, regolante la posizione degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento,

impegna il Governo ad esaminare la possibilità di richiamare in servizio — nei limiti dell'organico stabilito e a domanda, da produrre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge — gli ufficiali della riserva di complemento che non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 2, attualmente in quiescenza col trattamento minimo di pensione ».

B U F F O N E, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Poichè stiamo parlando anche di coloro che hanno superato i limiti di età, nell'ordine del giorno bisognerebbe aggiungere: « nonchè di disporre la riliquidazione dell'assegno di pensione per coloro che sono stati collocati in quiescenza col minimo di trattamento ».

V E N A N Z E T T I. Va bene.

M O N T I N I. Siccome il senatore Burtulo ha accennato agli ufficiali provenienti dai cosiddetti « territori inaccessibili », io ho predisposto un ordine del giorno a questo riguardo, di cui, con il permesso del Presidente, darei lettura.

P R E S I D E N T E. D'accordo.

M O N T I N I. L'ordine del giorno è il seguente:

« La Commissione difesa del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1330, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo;

considerato che detto disegno di legge non prende in considerazione la situazione del personale di complemento, ora in quiescenza, trattenuto fino al sessantacinquesimo anno (legge 26 giugno 1965, n. 808), perchè di territori non accessibili (profughi), ai fini, tra l'altro, del riconoscimento allo stesso della iscrizione al fondo di previdenza e quindi del diritto al conseguente trattamento di quiescenza con il riconoscimento dei benefici combattentistici;

considerato altresì che l'estensione di detti benefici al suaccennato personale si impone per ovvi motivi di equità, mentre i ristretti termini di tempo non consentono il rinvio del disegno di legge, rinvio che sarebbe conseguente alla presentazione attuale di emendamenti comportanti aumenti di spesa,

impegna il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che estenda i benefici previsti dal disegno di legge n. 1330, in quanto applicabili, ed in particolare i benefici sopra specificati, al personale sopra menzionato ».

B U R T U L O, *relatore alla Commissione*. Per la verità, gli ufficiali di complemento provenienti dalle zone inaccessibili mi sembra che beneficerebbero del presente disegno di legge, sempre che siano in servizio; non ne beneficerebbero invece coloro che sono stati congedati. Comunque, sono pienamente favorevole all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Il rappresentante del Governo propone un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 3;

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

propone, altresì, di inserire un articolo 3-*bis* del seguente tenore:

Art. 3-*bis*.

Agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di età o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 6, 8, 11, 13, 24, 25 e 26.

Ai sottufficiali di complemento e della riserva, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superati i limiti di età o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 18, 20 primo comma, 22, 23, 24, 25 e 26.

Questo articolo aggiuntivo in pratica riproduce il terzo comma dell'articolo 3, dandone una diversa formulazione, senz'altro più precisa, aggiungendo altresì la categoria dei sottufficiali, che era rimasta esclusa.

P E L I Z Z O. Fino a questo momento ho sentito parlare dell'esigenza di approvare il disegno di legge, salvo l'acquisizione del parere della 1^a Commissione, senza modifiche al testo in discussione affinché esso non debba tornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento. I senatori Spora, Montini e lo stesso relatore Burtulo sono d'accordo su questo modo di procedere. Se accettassimo, invece, gli emendamenti del Governo, prenderemo una via diversa da quella sostenuta fino a questo momento dai colleghi che sono intervenuti.

P R E S I D E N T E. La volontà della Commissione di pervenire all'approvazione del disegno di legge nella mattinata o nel pomeriggio non è specificamente riferita al testo che abbiamo al nostro esame. Già da ieri, d'altro canto, era stata preannunciata dal Governo la presentazione di emendamenti. Su questo punto il Governo non ha mutato opinione, salvo quello che l'onorevole sottosegretario Buffone potrà dire in risposta all'intervento del senatore Pelizzo.

P E L I Z Z O. Stando così le cose, potevano rimanere ed essere votati gli emendamenti proposti, invece di essere trasformati in ordini del giorno. Abbiamo fatto questo per non dover sottostare al parere della Commissione competente e per non rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E. L'aumento dell'onere finanziario e, quindi, l'esame ulteriore da parte della 5^a Commissione ci preoccupa molto di più che non il puro e semplice ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati.

S I G N O R I. Anch'io ritengo che se viene introdotto un emendamento, che fa tornare il provvedimento alla Camera dei deputati, il discorso che abbiamo fatto fino a questo momento non regge più.

P I R A S T U. È chiaro che la maggioranza è intenzionata ad approvare degli emendamenti che faranno tornare il provvedimento alla Camera dei deputati. Mi sembra che questo sia scontato. È importante però che il provvedimento sia da noi licenziato in tempo utile per poter tornare alla Camera dei deputati prima delle prossime ferie, in modo da poter essere approvato definitivamente. Dovremmo quindi badare a non trasmettere alla Camera dei deputati un testo che possa esserci respinto per un motivo o per l'altro. A questo punto, altrimenti, l'*iter* si prolungherebbe, forse all'infinito.

B U F F O N E, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi rendo conto del disagio di alcuni membri della Commissione, che è anche disagio del Governo. In veste di deputato, sono stato il presidente del comitato ristretto che si è occupato, nella passata legislatura, della questione. Anche allora la volontà politica era unanime: ci trovammo d'accordo su un testo, che la fine della legislatura non consentì di portare all'approvazione della Commissione plenaria. Gli emendamenti ora proposti erano inseriti anche nel testo del comitato ristretto nomina-

to in questa legislatura e sono stati esaminati anche dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Nel momento in cui il provvedimento è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento — non so come sia potuto accadere — sono state omesse talune norme intese una a coordinare e ad armonizzare il provvedimento con il contesto generale delle norme relative agli ufficiali del quadro permanente e a quelli di ruolo speciale.

Immediatamente dopo l'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati, gli organi tecnici della Difesa hanno fatto presente l'esigenza che il provvedimento stesso venisse comunque modificato al Senato, in quanto determinerebbe una situazione di estrema difficoltà.

Io avverto, dunque, questo disagio, che è anche disagio del Governo, che è ben consapevole dell'urgenza del provvedimento; non c'è, per altro, alcuna possibilità di approvarlo così com'è perchè si creerebbe una frattura sconvolgente nell'ambito dell'ordinamento delle Forze armate. In definitiva, saremmo costretti a chiederne il rinvio in Aula, pur sapendo che determineremmo un trauma terribile per migliaia di famiglie, che sono interessate all'approvazione del provvedimento.

Non si può, aggiungo inoltre, invitare il Governo a presentare un altro disegno di legge per sanare gli inconvenienti lamentati, nel momento in cui si approva questo e si dà luogo alle promozioni, determinando quelle fratture che noi vogliamo evitare; senza contare che l'attuale provvedimento, varato in questo modo, creerebbe un'enorme inflazione di ufficiali dei gradi superiori, facendoci perdere, ad esempio, la possibilità di assicurare l'espletamento del servizio di controllo del traffico aereo, per il quale sussiste una situazione delicata. Bisogna, dunque, tener presente che le ripercussioni possono essere di varia natura. Anzi, non escludo che molti ufficiali di complemento transitati nel ruolo speciale unico chiedano di essere reinseriti nei ruoli di provenienza, perchè non converrebbe più loro aver vinto a suo tempo un concorso.

Il problema è sconvolgente, riguardando la nomina di ufficiali di complemento senza

il vaglio di un pubblico concorso: dopo sei mesi — per alcuni ruoli anche dopo tre mesi — essi hanno una progressione di promozioni per agganciamento al pari grado del ruolo speciale, ma non hanno le remore che sono proprie dell'avanzamento del ruolo normale e di quello speciale, per cui l'avanzamento non è normalizzato. La determinazione dell'aliquota di valutazione, il numero fisso e le percentuali di promovibilità, che esistono per gli altri ufficiali, non esistono per gli appartenenti al ruolo del complemento, che fruiscono degli stessi limiti di età. Essi possono anche avere un limitato impegno di servizio ai fini dell'avanzamento e non sono inoltre soggetti a lunghi periodi di comando; debbono sobbarcarsi, inoltre, solo ad un limitatissimo numero di trasferimenti rispetto agli ufficiali del ruolo normale, che debbono effettuare i periodi di comando. Rispetto agli ufficiali del ruolo speciale, la prosecuzione della carriera è senza perdite di scatti e di anzianità e senza la necessità di superare concorsi; la progressione della carriera per gli ufficiali di complemento è, poi, notevolmente più celere: sono più bassi i limiti di età, senza il vincolo dell'esistenza di vacanze nei gradi superiori.

Un'applicazione delle norme del presente provvedimento senza i correttivi che si richiamano agli articoli 114 e 115 della legge n. 1137, creerebbe delle notevoli sfasature. Soprattutto nell'ambito dell'Aeronautica, come ho già accennato, tale provvedimento creerebbe una situazione sconvolgente.

Ieri sera, qui in Senato, c'erano una cinquantina di ufficiali di complemento, interessati al provvedimento: ho potuto far loro presente che esiste la volontà politica di tutti i Gruppi parlamentari di approvare rapidamente il disegno di legge, e che l'unico che hanno, in un certo senso, contro in questo momento è il Governo che propone questi emendamenti e che si vede costretto, nel caso non fossero accolti, a chiedere la rimessione del disegno di legge in Assemblea. Ho chiesto a questi ufficiali, in tale incontro, di esprimere il proprio avviso sugli emendamenti e la risposta unanime che ho avuto è la seguente: il Governo presenti gli emendamenti ed inviti la Commissione a far

presto, perchè a noi interessa soprattutto una definizione della nostra posizione sul piano giuridico, cioè l'assicurazione del posto di lavoro; nel momento in cui ci fissate un particolare stato giuridico, in quello stesso momento noi acquisiamo diritto di cittadinanza in tutta la legislazione che verrà. Se non fate questo — essi hanno soggiunto — alla fine del mese parte di noi sarà congelata e resterà in mezzo alla strada.

È bene, onorevoli senatori, non perdere di vista questo punto essenziale: il disegno di legge in discussione non è un provvedimento che si limiti a sanare alcune situazioni particolari, come la fungaia di leggi che si sono avute, è un provvedimento che regola definitivamente la categoria degli ufficiali di complemento, trattenuti o richiamati, stabilendo di fatto un ruolo di ufficiali parallelo al ruolo speciale. Ma è chiaro, senatore Spora, che non si possono avere, in un esercito, tre ruoli di ufficiali. Nel momento in cui riasamineremo tutta la problematica del ruolo speciale unico (noi lo abbiamo creato proprio per svincolare il ruolo normale dalle difficoltà di carriera e consentire che quei profili teorici di carriera stabiliti a suo tempo con legge potessero essere raggiunti concretamente), poichè ci troveremo anche con un ruolo di complemento, necessariamente dovremo armonizzare la situazione di questo ruolo facendolo confluire nel ruolo speciale unico.

Quanto alle osservazioni della 1^a Commissione, ne riconosco un certo fondamento, solo che non è possibile darvi ascolto in questo momento. D'altro canto, la legge di bilancio non è svincolata dal Parlamento: il disegno di legge di bilancio è presentato annualmente, deve essere approvato dal Parlamento e stabilisce, per quel che attiene gli ufficiali di complemento, il numero di quanti possono essere annualmente trattenuti. Non si può insomma imporre una « camicia stetta » in questo momento, perchè noi non siamo in grado di sapere quanta gente va via tra quest'anno, l'anno venturo e il 1975 per effetto della legge n. 336; e non siamo altresì in condizioni di stabilire il numero degli arruolamenti attraverso le fonti normali, elemento anche questo di rilievo, poichè in ragione della deficienza degli ar-

ruolamenti nei ruoli normali si accentuano o diminuiscono gli arruolamenti nel ruolo del complemento. Quindi, necessariamente dobbiamo avere la libertà di poter manovrare. Non c'è dubbio, comunque che le osservazioni della 1^a Commissione dovranno trovare collocazione in una regolamentazione rigida che renda, in definitiva, anche questo settore delle Forze armate perfettamente confacente a quelli che sono gli ordinamenti del nostro sistema giuridico-amministrativo.

Quindi noi, come Governo, insistiamo sugli emendamenti proposti perchè alla base di tutto vi è questa situazione. D'altra parte noi dobbiamo possedere quel potere di sintesi che ci consente di governare il Paese, ponendoci in condizioni di guardare il problema in senso generale. Quando scendiamo così nel vivo del particolare, quando la materia afferisce la funzione operativa degli organi esecutivi, non possiamo prescindere da una valutazione puramente tecnica del problema, altrimenti rischiamo veramente di determinare, nell'ambito delle Forze armate, un'associazione assistenziale.

Il disegno di legge riguarda, come è noto, soprattutto il personale dell'Aeronautica adibito al settore delicato dell'assistenza al volo. Il CIPE si riunirà prossimamente per discutere il problema del finanziamento per lo sviluppo degli aeroporti. Ebbene, noi siamo di fronte ad una situazione di assoluta precarietà per quanto riguarda la disponibilità di materiale umano onde assecondare il processo di sviluppo dell'assistenza al volo. Se non andiamo avanti nel modo giusto con questo disegno di legge, finiremo con il determinare una turbativa tale da non consentire all'Aeronautica di sopperire alle esigenze organizzative per quanto riguarda l'assistenza al volo. Per questi motivi consentitemi di dirvi che gli interessati vi pregano, a mio mezzo, se c'è la volontà politica di farlo, cosa di cui io non dubito, di approvare il provvedimento al più presto e con le modifiche proposte dal Governo. Ripeto, la colpa è del Governo, perchè suo è stato l'assenso alla Camera dei deputati al testo oggi in discussione, ma *errare humanum est*.

Ieri sera, nel colloquio che ho avuto con gli ufficiali di complemento che si sono pre-

sentati qui in Senato, a certe osservazioni fatte da alcuni di loro è stato risposto da altri in modo abbastanza vivace ed è stato osservato che per alcuni di loro si tratta di una questione di pane, di un problema di vita, mentre per altri si tratta solo di raggiungere un diverso obiettivo di soddisfazione morale. Gli ufficiali di complemento, come ho detto, non sono contrari agli emendamenti proposti dal Governo, ma chiedono che si approvi il disegno di legge nel più breve termine possibile. Per questo desidero ancora una volta sottolineare che, esistendo una volontà politica comune, non vedo perchè non dobbiamo arrivare all'approvazione del provvedimento prima del 31 dicembre prossimo. Il Governo fa ammenda di fronte a voi delle sue manchevolezze, ma è costretto ad insistere sugli emendamenti presentati. In caso contrario, purtroppo, ho disposizione di chiedere la rimessione del disegno di legge in Assemblea.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Dopo l'appassionato intervento del sottosegretario Buffone, che ci ha esposto il punto di vista del Governo, mi dichiaro d'accordo con l'impostazione data al problema. Non aggiungo altro.

PRESENTE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario Buffone, le cui parole sono state rivolte a fugare dubbi e perplessità.

PELIZZO. Per quanto mi concerne, non avevo alcun dubbio. Ho semplicemente osservato che, se avessimo accettato degli emendamenti in questo momento, avremmo automaticamente rinunciato alla tesi sostenuta da diversi colleghi, dell'opportunità di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Non era certo mia intenzione provocare l'intervento dell'onorevole Sottosegretario, che si è soffermato con molto calore su delle argomentazioni già esposte ieri. Non sono contrario, quindi, all'introduzione di emendamenti, ma desidero solo far notare che questo, in fondo, ci autorizza a presentare altri emendamenti.

PRESENTE. Lei mi dà lo spunto per una precisazione, che credo rispecchi un orientamento largamente condiviso dalla Commissione. Noi accettiamo la validità del punto di vista del Governo, di fronte all'alternativa della rimessione in Assemblea; io ritengo però che la Commissione possa operare bene limitandosi ad accogliere soltanto gli emendamenti che ci danno modo di trasmettere alla Camera dei deputati un testo che non corra il rischio di subire altre modificazioni, soprattutto per quel che attiene alla spesa. Penso che dovremmo andare avanti sollecitamente in questa prospettiva.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Lei ha testè chiarito, onorevole Presidente, il motivo per cui la Commissione aderisce al punto di vista del Governo in merito agli emendamenti, mentre in precedenza si era orientata in direzione diversa. Comunque, prendiamo atto della situazione e andiamo avanti nei nostri lavori.

PIRASTU. Mi consenta, onorevole Presidente, una breve dichiarazione di voto. Questa mia dichiarazione si riferisce non soltanto all'articolo 3, ma a tutto il disegno di legge. Noi manteniamo fermo l'orientamento (che era divenuto di tutta la Commissione, e che è stato modificato dopo le dichiarazioni del Governo e l'alternativa della rimessione in Assemblea) di non introdurre delle modifiche. Al riguardo, comunque, abbiamo apprezzato le parole autocritiche del rappresentante del Governo per quanto riguarda i ritardi e le omissioni di attenzione, quando il provvedimento stesso fu approvato da parte della Camera dei deputati. Manteniamo, dunque, tale posizione nel senso che, nella nuova situazione che si è creata, essendo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, contribuiremo a farne approvare nel modo più rapido un testo anche emendato senza partecipare al voto sugli emendamenti.

Ci asterremo, quindi, dal votare gli emendamenti e voteremo a favore del disegno di legge quando verrà posto ai voti perchè lo consideriamo positivo nel suo insieme. Inoltre, faremo di tutto — tra l'altro non faremo altri interventi — perchè il disegno di

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

legge possa essere approvato entro oggi, per ritornare al più presto alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 3, proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 3-bis nel testo proposto dal Governo, di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Art. 4.

L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo articolo 5 per gli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 2, è subordinato al giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento. Per gli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 2 la Commissione forma una graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualità militari e professionali.

(È approvato).

Art. 5.

Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 2, è fissato annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1974 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Esercito, 400;
Marina, 200;
Aeronautica, 720.

L'articolo 5 deve essere accantonato, in attesa dal nuovo parere richiesto alla 1^a Commissione. Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Art. 6.

Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 trasferiti nella riserva di complemento con grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

(È approvato).

Art. 7.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1098, permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 2 della presente legge e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento residenti nei territori inaccessibili, nonché per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dei servizi automobilistico, di commissariato, di amministrazione e sanitario dell'esercito continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la durata del loro trattenimento in servizio contenute, rispettivamente, nell'articolo 10 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nella legge 26 giugno 1965, n. 808, e nell'articolo 3 della legge 11 maggio 1970, n. 289.

(È approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali indicati negli articoli 2 e 7 nonché gli ufficiali e i cappellani militari di cui all'articolo 3, che siano divenuti perma-

nementemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito l'idoneità dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo, anche prima delle scadenze stabilite e collocati nella posizione di stato che compete a seconda dell'idoneità. I periodi di assenza dal servizio per infermità, durante i quali gli assegni di attività sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per gli ufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità, sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

(È approvato).

Art. 9.

Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere, rispettivamente, di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima dei previsti limiti di età o di servizio se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.

(È approvato).

Art. 10.

Il Ministro della difesa può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 anche prima delle scadenze stabilite, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento è adottato su proposta delle autorità gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di

avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

(È approvato).

Art. 11.

Nei confronti degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato verserà una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva.

Agli stessi ufficiali e cappellani militari è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

(È approvato).

Art. 12.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e i cappellani militari, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio effettivo prestato, con esclusione del periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'esercito e l'aeronautica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma del presente articolo non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali e ai cappellani militari congedati ai sensi del precedente articolo 10.

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

In caso di morte in servizio dell'ufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli aventi causa, secondo le norme del codice civile in materia di successione.

Nei riguardi degli ufficiali e dei cappellani militari congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dalla Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'indennità *una tantum* spettante in caso di cessazione per inabilità permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.

(È approvato).

Il Governo ha presentato un emendamento inteso ad aggiungere il seguente articolo 12-bis:

« Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 114: "L'ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione".

Art. 115: "I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando

di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento a norma dell'articolo 29, secondo comma" ».

B U R T U L O *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 13.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7, iscritti in quadro di avanzamento, che non possano conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado e di maggiore o uguale anzianità e che siano raggiunti dai limiti di età o di servizio stabiliti per il loro collocamento in congedo o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti, sono promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età o di servizio o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso, per il collocamento in congedo degli ufficiali promossi, si applicano i limiti di età relativi al grado rivestito prima della promozione.

(È approvato).

Art. 14.

La tabella 5 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'esercito, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Nei casi in cui detta tabella prevede che i periodi minimi di comando possano essere compiuti anche in incarichi equipollenti, sono validi gli stessi incarichi determinati per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Nella tabella 7 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'aeronautica, in corrispondenza del grado di sottotenente di ogni ruolo sono soppresse le parole inserite nelle colonne 2 e 3.

(È approvato).

Art. 15.

I tenenti e i sottotenenti di complemento e gli ufficiali di complemento di grado corrispondente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge perchè trattenuti ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, o dell'articolo 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, giudicati non idonei all'avanzamento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti ad una nuova valutazione, in deroga all'ultimo comma dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dal giudizio di non idoneità.

(È approvato).

Art. 16.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, provenienti dal complemento, che saranno raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente prima che gli ufficiali di complemento, aventi, alla data in cui essi transitarono nel servizio permanente, lo stesso loro grado con pari o minore anzianità siano raggiunti dai limiti di età indicati nell'articolo 2 della presente legge, permarranno in servizio qua-

li ufficiali in ausiliaria richiamati fino al compimento dei predetti limiti di età.

(È approvato).

Art. 17.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno nove anni di servizio effettivo, compreso quello di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in tale posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del 53° anno di età e, comunque, fino al compimento del periodo minimo di servizio per conseguire il diritto a pensione, ma non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

I sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio, che compiano, anche in più riprese, nove anni di servizio compreso quello di leva, possono chiedere, man mano che maturino tale anzianità, di essere ammessi al trattenimento in servizio indicato nel precedente comma.

L'accoglimento delle domande dei sottufficiali, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, è subordinato al giudizio favorevole delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Nei riguardi dei sottufficiali richiamati o trattenuti perchè residenti in territori considerati inaccessibili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 808.

(È approvato).

Art. 18.

Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente articolo 17 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data del provvedimento di ammissione al trattenimento in servizio in base alla presente legge.

Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato verserà una somma pari al 6 per cen-

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

to dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva.

Ai medesimi sottufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

(È approvato).

Art. 19.

Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio in applicazione del secondo comma del precedente articolo 17 è stabilito annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1974, il numero massimo dei sottufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Marina, 300;

Aeronautica, 25.

L'articolo 19 deve essere accantonato, così come è stato fatto per l'articolo 5. Poiché non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Art. 20.

I sottufficiali di cui al precedente articolo 17, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito l'idoneità dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo assoluto anche prima delle previste scadenze. I periodi di assenza dal servizio per infermità, durante i quali gli assegni di attività sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per i sottufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità, sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di

quiescenza e di previdenza. Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Il Ministro della difesa può disporre il collocamento in congedo dei sottufficiali di cui al precedente articolo 17 anche prima delle previste scadenze, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento è adottato su proposta delle autorità gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

(È approvato).

Art. 21.

I sottufficiali indicati nel precedente articolo 17, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di congedamento nella stessa misura stabilita dalle disposizioni di legge per sottufficiali non in servizio permanente che vengono posti in congedo al termine delle ferme o rafferme speciali previste dagli ordinamenti di ciascuna forza armata.

Il premio non compete ai sottufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre.

In caso di morte in servizio del sottufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli eredi.

Nei riguardi dei sottufficiali indicati nel precedente articolo 17 congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'indennità *una tantum* spettante in caso di cessazione per inabilità permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.

(È approvato).

Art. 22.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'esercito, della marina e dell'aeronautica indicati nel precedente articolo 17 che abbiano prestato, nel grado rivestito, almeno un anno di servizio, possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od eguale anzianità, in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dall'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali pari grado in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma del corrispondente ruolo o categoria o specialità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità ed è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro; se giudicati non idonei per due volte, a distanza non inferiore a 10 mesi, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, anche nella posizione di congedo illimitato.

I giudizi di avanzamento sono espressi dalle commissioni o dalle autorità gerarchiche previste per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma.

(È approvato).

Art. 23.

I sottufficiali di complemento e della riserva indicati nel precedente articolo 17, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 22 siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio secondo quanto stabilito dal precedente articolo 17, ovvero divengano permanentemente inabili o decadano senza aver potuto conseguire la pro-

mozione al grado superiore per l'esistenza in ruolo di pari grado di maggiore od eguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria o specialità, sono promossi, previa valutazione con giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età, del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

(È approvato).

Art. 24.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché i cappellani militari ammessi al trattenimento in servizio in base alla presente legge e i sottufficiali ammessi al trattenimento in base alla presente legge, alla legge 26 giugno 1965, n. 808, e all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono iscritti d'ufficio all'Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali, i cappellani militari ed i sottufficiali di cui al precedente comma sono anche iscritti alle rispettive Casse ufficiali, Casse sottufficiali e Fondo di previdenza sottufficiali, previsti per le corrispondenti categorie di personale in servizio permanente.

L'indennità supplementare è commisurata agli anni di effettiva iscrizione alle Casse ufficiali e sottufficiali e al Fondo di previdenza indicati nel precedente comma.

(È approvato).

Art. 25.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 24 è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, dei servizi prestati valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Sta-

to secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Detto contributo va applicato sugli stipendi vigenti alla data di presentazione della domanda.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento appartenenti a ruoli e corpi per l'ammissione ai quali sia richiesto come condizione necessaria il diploma di laurea possono chiedere la valutazione dei periodi di studio universitario, sia ai fini di pensione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sia ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche dagli ufficiali in servizio permanente provenienti dai ruoli di complemento o dai sottufficiali, per i quali le disposizioni legislative in vigore non prevedono tale facoltà.

Qualora la domanda di riscatto ai fini di pensione dei periodi di studio universitario sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio del grado iniziale del ruolo di appartenenza, previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

(È approvato).

Art. 26.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 24 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di ricoveri in luoghi di cura e di equo indennizzo previste per il personale in servizio permanente, nonché le norme dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824. Agli ufficiali e sottufficiali anzidetti sono altresì estese le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229.

La disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336,

non si applica agli ufficiali promossi a norma del precedente articolo 13 ed ai sottufficiali promossi a norma del precedente articolo 23.

(È approvato).

Il senatore Balbo ha presentato un articolo aggiuntivo 26-bis, che si ricollega sostanzialmente agli emendamenti all'articolo 3 presentati rispettivamente dal senatore Tanucci Nannini e dai senatori De Zan ed altri, poi ritirati, che hanno dato luogo alla presentazione di un ordine del giorno dei senatori Venanzetti e Santonastaso, in merito al quale ritengo che il Governo si esprimerà in senso favorevole.

B A L B O . Dichiaro allora di ritirare l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Balbo per tale dichiarazione.

Art. 27.

Al maggior onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

È stato presentato dal relatore, senatore Burtulo, un emendamento inteso ad aggiungere il seguente articolo.

Art. 27-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella n. 5, di cui do lettura:

TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3

I - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Maggiore	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo o battaglione o comando equipollente
Capitano	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale	1 anno di comando di compagnia o squadrone o comando equipollente
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni: 1 mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale	1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente

II - RUOLI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

Maggiore	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente
Capitano	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni: 1 mese di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodi di esercitazioni	1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente

Segue: TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3

III - RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.

Maggiore	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti: 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti: 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni automobilisti: 1 mese di esperimento pratico presso un'autoreparto	1 anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio

IV - RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI).

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso un ospedale militare principale	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani medici: 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio

V - RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI-FARMACISTI).

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una farmacia di ospedale militare principale o presso stabilimenti farmaceutici militari	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani chimici farmacisti: 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio

Segue: TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3

VI - RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI).

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di commissariato o sezione staccata o stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di commissariato	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di commissariato	1 anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio

VII - RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA).

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso uno stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di sussistenza	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di sussistenza	1 anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio

VIII - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di amministrazione	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di amministrazione	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di amministrazione	1 anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio

Segue: TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini del- l'avanzamento in sostitu- zione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3

IX - RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO.

Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di veterinaria o presso stabilimenti del servizio veterinario	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani veterinari: 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio

X - RUOLO DEI SERVIZI TECNICI.

Maggiore	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Capitano	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Tenente	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio

Nota: Al periodo di comando o di servizio valido ai fini dell'avanzamento è equiparato il periodo di comando e di servizio prestato in qualità di comandante partigiano, riconosciuto a norma di legge, secondo le particolari disposizioni vigenti in materia.

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. Nella tabella di cui è stata data testè lettura è necessario apportare talune piccole correzioni di punteggiatura al fine di eliminare degli errori tipografici del testo trasmessi dall'altro ramo del Parlamento. Ad esempio, per il ruolo dell'Arma dei carabinieri, alla voce « Maggiore », dopo le parole: « Corso di aggiornamento per comandanti di gruppi o battaglione », è necessario mettere un punto e virgola al posto dei due punti. La stessa correzione va apportata a tutte le altre voci dei diversi ruoli in cui ricorre la predetta punteggiatura.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la tabella n. 5, di cui ho dato lettura, con l'avvertenza che, in sede di coordinamento, sarà tenuto conto delle correzioni di carattere tipografico indicate dal relatore.

(È approvata).

A questo punto, onorevoli colleghi, riterrò opportuno sospendere la seduta fino al pomeriggio per consentire alla 1^a Commissione di farci conoscere il nuovo parere richiesto.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(La seduta è sospesa alle ore 12 e viene ripresa alle ore 18,25).

P R E S I D E N T E . Comunico che la 1^a Commissione ha trasmesso un nuovo parere, con il quale, a modifica del precedente parere espresso nei confronti degli articoli 5 e 19 del disegno di legge n. 1330, delibera di non opporsi all'ulteriore corso dell'esame dei suddetti articoli, suggerendo tuttavia che il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio non possa eccedere negli esercizi futuri il contingente stabilito per l'anno 1974, salvo la necessità di copertura di posti resisi vacanti per effetto di collocamenti anche anticipati a riposo.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con le indicazioni

contenute nel parere trasmesso dalla 1^a Commissione. L'invito a fissare il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio con riferimento all'anno 1974 possiamo accettarlo senza preoccupazioni perchè, riferendosi l'articolo 5 soltanto al trattenimento in servizio e non al richiamo, il numero stabilito è connesso soltanto con le domande degli allievi che vogliono inserirsi nel ruolo del complemento.

B U R T U L O , *relatore alla Commissione*. Credo di dover dissentire con quanto afferma l'onorevole Sottosegretario, in quanto l'articolo 5 dice: « Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 2. . . ». Il riferimento, cioè, è fatto non rispetto a coloro che hanno terminato il servizio di prima nomina e che possono essere trattenuti, ma a coloro che, avendo terminato la ferma quinquennale, possono essere ammessi, diciamo, ad un ulteriore trattenimento.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Parliamo di trattenimento e non di richiamo in servizio.

P I R A S T U . Occorre sapere se è indispensabile una modifica dell'articolo in questione.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Non occorre, perchè sia il parere che l'articolo parlano di numero massimo.

P R E S I D E N T E . Ma l'articolo stabilisce chiaramente che questo numero viene fissato annualmente; quindi, per il 1975 potrebbe essere anche superiore.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Per noi va bene così; non possiamo modificare l'articolo per dire che per gli esercizi futuri il numero deve essere *tot*. Il numero massimo può restare stabilito nella cifra fissata per il 1974; il parere, però, aggiunge: salvo la necessità di copertura

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

di posti resisi vacanti per effetto di collocamenti anche anticipati a riposo. Quindi, non è un invito rigido.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura dell'articolo 5, rimasto accantonato:

Art. 5.

Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 2, è fissato annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1974 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Esercito, 400;
Marina, 200;
Aeronautica, 720.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 19, rimasto parimenti accantonato:

Art. 19.

Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio in applicazione del secondo comma del precedente articolo 17 è stabilito annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1974, il numero massimo dei sottufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Marina, 300;
Aeronautica, 25.

(È approvato).

Passiamo allora agli ordini del giorno. Vi è, in primo luogo, un ordine del giorno del senatore Burtulo del seguente tenore:

« La Commissione difesa del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1330, regolante la posizione degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento,

impegna il Governo a trattenere in servizio tutti gli ufficiali ed i sottufficiali di com-

plemento e della riserva di complemento attualmente in servizio, fino all'approvazione definitiva del provvedimento stesso ».

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale ordine del giorno.

(È approvato).

I senatori Venanzetti e Santonastaso hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1330, regolante la posizione degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento,

impegna il Governo ad esaminare la possibilità di richiamare in servizio — nei limiti dell'organico stabilito e a domanda, da produrre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge — gli ufficiali della riserva di complemento che non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 2, attualmente in quiescenza col trattamento minimo di pensione, nonchè di disporre la riliquidazione dell'assegno di pensione per coloro che sono stati collocati in quiescenza con il minimo di trattamento ».

DE ZAN. Debbo rilevare che vi è della gente attualmente in quiescenza con un trattamento che supera leggermente il minimo di pensione. Non sarebbe, pertanto, opportuno, là dove si dice « attualmente in quiescenza col trattamento minimo di pensione », sopprimere le parole: « col trattamento minimo di pensione »?

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Con quest'ordine del giorno impegnamo il Governo a disporre la riliquidazione dell'assegno di pensione, che purtroppo, al momento attuale, non è possibile.

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, nel senso di esaminare la possibilità della riliquidazione dell'assegno di pensione nel momento in cui tratteremo questa materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno con la modifica proposta dal senatore De Zan.

(*È approvato*).

Il senatore Montini ha presentato, a sua volta, il seguente ordine del giorno:

La Commissione difesa del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1330, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamato o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo;

considerato che detto disegno di legge non prende in considerazione la situazione del personale di complemento, ora in quiescenza, trattenuto fino al sessantacinquesimo anno (legge 26 giugno 1965, n. 808), perchè di territori non accessibili (profughi), ai fini, tra l'altro, del riconoscimento allo stesso dell'iscrizione al fondo di previdenza e quindi del diritto al conseguente trattamento di quiescenza con il riconoscimento dei benefici combattentistici;

considerato altresì che l'estensione di detti benefici al suaccennato personale si impone per ovvi motivi di equità, mentre i ristretti termini di tempo non consentono il rinvio del disegno di legge, rinvio che sarebbe conseguente alla presentazione attuale di emendamenti comportanti aumenti di spesa,

impegna il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che estenda i benefici previsti dal disegno di legge n. 1330, in quanto applicabili, ed in particolare i benefici sopra specificati, al personale sopra menzionato.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Al secondo comma, sostituirei le parole:

« perchè di territori non accessibili » con le altre: « perchè residente in territori non accessibili ». In sostanza, mi richiamo alla dizione precisa della legge n. 808.

PELIZZO. Questo personale era residente allora in territori non accessibili. Successivamente quei territori sono passati o sotto la sovranità jugoslava, per cui non può esserci più residenza, oppure sono rimasti sotto la sovranità italiana, ma allora non si tratta più di territori non accessibili. Pertanto, proporrei la seguente dizione: « in quanto già residenti in territori non accessibili ».

MONTINI. Sono d'accordo sulla formulazione proposta dal senatore Pelizzo.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Ritengo superflue le parole: « mentre i ristretti termini di tempo non consentono il rinvio del disegno di legge, rinvio che sarebbe conseguente alla presentazione attuale di emendamenti comportanti aumenti di spesa ».

PRESIDENTE. È giusta l'osservazione del senatore Burtulo; in effetti, queste parole non aggiungono altro.

MONTINI. Sono disposto ad accogliere anche la soppressione di questa frase, da me inserita per spiegare il motivo per cui ho presentato un ordine del giorno anzichè proporre un emendamento.

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Accolgo l'ordine del giorno come impegno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, sarebbe, dunque, così formulato:

« La Commissione difesa del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1330, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo;

considerato che detto disegno di legge non prende in considerazione la situazione del personale di complemento, ora in quiescenza, trattenuto fino al sessantacinquesimo anno (legge 26 giugno 1965, n. 808) in quanto già residente in territori non accessibili (profughi), ai fini, tra l'altro, del riconoscimento allo stesso dell'iscrizione al fondo di previdenza e quindi del diritto al conseguente trattamento di quiescenza con il riconoscimento dei benefici combattentistici;

considerato altresì che l'estensione di detti benefici al suaccennato personale si impone per ovvi motivi di equità,

impegna il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che estenda i benefici previsti dal disegno di legge n. 1330, in quanto applicabili, e in particolare i benefici sopra specificati, al personale sopra menzionato ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Vi è, infine, un ultimo ordine del giorno, proposto dai senatori Montini e Rosati, del seguente tenore:

« La Commissione difesa del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1330, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo;

considerato che la giusta e doverosa regolamentazione della situazione dei destinatari del provvedimento in oggetto crea sperequazioni e discrasie con quella attuale degli appartenenti al ruolo speciale, che ha comunque necessità di un'organica revisione;

che la regolamentazione della situazione degli appartenenti al ruolo predetto, per una esigenza di razionalità e di completezza, non appare tuttavia opportuno venga effettuata attraverso emendamenti al disegno di legge n. 1330;

ravvisando tuttavia la necessità e l'urgenza di detta regolamentazione, anche in considerazione appunto delle sperequazioni ed incongruenze che l'approvazione del suddetto disegno di legge viene a creare nei confronti degli appartenenti al ruolo speciale,

impegna il Governo a presentare al più presto un disegno di legge concernente la regolamentazione della situazione degli appartenenti al ruolo speciale, che tenga conto di quanto sopra osservato.

BURTULO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole per quel che riguarda la conclusione, mentre ritengo che siano un po' troppo accentuate, nella motivazione, le discrasie e le disparità con la situazione degli appartenenti al ruolo speciale. Certamente questa situazione avrebbe potuto verificarsi e sarebbe stata gravissima ed intollerabile, in quanto si sarebbe ammessa una progressione di carriera non agganciata alla progressione di carriera degli ufficiali del ruolo speciale; ora che, per altro, si è rimediato a tutto questo, mi sembra che sia inopportuno porvi sopra l'accento.

MONTINI. Desidero precisare che questo ordine del giorno è stato predisposto quando non erano ancora stati proposti gli emendamenti del Governo. Pertanto, lasciando ferma la sostanza, concordo sull'opportunità di modificare la prima parte dell'ordine del giorno, eliminando quell'accentuazione cui ha fatto riferimento il senatore Burtulo.

ROSATI. L'importante è che rimanga l'ultimo comma!

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Poichè il nostro discorso si è sviluppato nel senso che è necessario pervenire al più presto ad un'armonizzazione di questi ruoli, in quanto non possiamo creare ruoli autonomi a dismisura, necessariamente bisognerà ricercare una soluzione che contempra quest'esigenza. Pertanto, l'ultima parte dell'ordine del giorno potrebbe essere così

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN. (22 novembre 1973)

formulata: « impegna il Governo a presentare al più presto un disegno di legge concernente la sistemazione e l'armonizzazione dello stesso ruolo speciale, che tenga conto della situazione di fatto scaturente dall'approvazione del disegno di legge stesso ».

Dall'approvazione di questo disegno di legge, infatti, scaturiscono situazioni nuove nell'ambito delle Forze armate; ed allora, dovendosi procedere ad un'armonizzazione, è opportuno cercarla nell'ambito del ruolo speciale.

MONTINI. Questo è già detto nell'ordine del giorno, ma ritengo che il concetto risulti meglio espresso nella formulazione proposta dal rappresentante del Governo.

BURTULO, *relatore alla Commissione.* Al secondo comma, anzichè « crea » direi piuttosto: « può creare ».

MONTINI. Sempre al secondo comma, forse è meglio dire così: « considerato che la giusta e doverosa regolamentazione della situazione dei destinatari del provvedimento in oggetto deve essere armonizzata con quella attuale degli appartenenti al ruolo speciale, che ha comunque necessità di una organica revisione ».

PRESDENTE. L'ultima parte del terzo comma, là dove dice che « non appare tuttavia opportuno venga effettuata attraverso emendamenti al disegno di legge n. 1330 », è un po' in contrasto con la realtà, in quanto degli emendamenti sono già stati apportati; pertanto sopprimerei questo comma.

MONTINI. D'accordo. Sopprimiamo il terzo ed il quarto comma e passiamo direttamente al dispositivo dell'ordine del giorno.

PRESDENTE. L'ordine del giorno, secondo le modificazioni concordate, sarebbe così formulato:

« La Commissione difesa del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1330, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo;

considerato che la giusta e doverosa regolamentazione della situazione dei destinatari del provvedimento in oggetto deve essere armonizzata con quella attuale degli appartenenti al ruolo speciale, che ha comunque necessità di una organica revisione,

impegna il Governo a presentare al più presto un disegno di legge concernente la sistemazione e l'armonizzazione dello stesso ruolo speciale, che tenga conto della situazione di fatto scaturente dall'approvazione del disegno di legge stesso ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 1330 nel suo complesso.

(È approvato).

Chiedo alla Commissione di consentirmi di provvedere al necessario coordinamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Avverto che, a seguito della votazione testè effettuata, rimangono assorbiti i disegni di legge nn. 298 e 555.

La seduta termina alle ore 18,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO